

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24).
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- a) l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:

- c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2\log P_n$;
- d) –ove tecnicamente compatibili– devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- e) verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.

Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:

- f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
- g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- h) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o

perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:

- in alternativa, **certificazione dei produttori** delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione** resa dal direttore dei lavori **sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione** attestante la **rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

di tipo "amministrativo":

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo "tecnico":

- **schede tecniche**;
- **originali degli Allegati inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

b) documentazione da trasmettere all'ENEA

esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2014: <http://finanziaria2014.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):

- **Scheda informativa dell'intervento** (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.